

## **Decreto legislativo del 04/03/2014 n. 29 -**

Attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE.

*Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2014*

### **Preambolo**

Preambolo

### **Articolo 1**

Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione

### **Articolo 2**

Art. 2 Definizioni (1)

### **Articolo 3**

Art. 3 Organizzazione

### **Articolo 4**

Art. 4 Scambio di informazioni su richiesta

### **Articolo 5**

Art. 5 Scambio automatico obbligatorio di informazioni (1)

### **Articolo 6**

Art. 6 Scambio spontaneo di informazioni

### **Articolo 7**

Art. 7 Richieste di notifica amministrativa

### **Articolo 8**

Art. 8 Riscontro

### **Articolo 9**

Art. 9 Disposizioni varie

### **Articolo 10**

Art. 10 Utilizzo delle informazioni

### **Articolo 11**

Art. 11 Modifiche normative

### **Articolo 12**

Art. 12 Disposizioni finanziarie

**Preambolo** - Preambolo

*In vigore dal 01/04/2014*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli [articoli 76](#) e [87 della Costituzione](#);

Vista la [direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011](#), relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la [direttiva 77/799/CEE](#);

Vista la [direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995](#), relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Visto il [regolamento \(CE\) n. 45/2001](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati;

Visto l'[articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#);

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43](#), recante regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'[articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#);

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 173](#), concernente regolamento recante modifiche al [decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43](#), concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'[articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, che dispone l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Agenzia del territorio, rispettivamente, nell'Agenzia delle dogane e nell'Agenzia delle entrate;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#);

Vista la [legge 29 ottobre 1961, n. 1216](#), recante nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi e, in particolare l'[articolo 28-bis](#) in materia di assistenza per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea;

Visto l'[articolo 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](#), che dispone che le attribuzioni e i poteri di cui agli articoli 31 e seguenti del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), e successive modificazioni, possono essere esercitati anche ai fini dell'imposta di registro, nonché delle imposte ipotecaria e catastale previste dal testo unico di cui al [decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347](#);

Visto l'[articolo 13 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347](#), che per l'accertamento e la liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, per la irrogazione delle relative sanzioni, per le modalità e i termini della riscossione e per la prescrizione, rinvia alle disposizioni relative all'imposta di registro e all'imposta sulle successioni e donazioni;

Visto il [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), Codice in materia di protezione dei dati personali;

Vista la [legge 27 luglio 2000, n. 212](#), recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente ed in particolare l'articolo 12, che detta principi in merito a «Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali»;

Vista la [legge 24 dicembre 2012, n. 234](#), recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la [legge 6 agosto 2013, n. 96](#), recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013;

Vista la preliminare [deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2013](#);

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), espresso nella seduta del 6 febbraio 2014;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;

Emana

il seguente decreto legislativo:

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 -**

Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione

*In vigore dal 01/04/2014*

1. Il presente decreto stabilisce le norme e le procedure relative allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati Membri dell'Unione europea, delle informazioni prevedibilmente rilevanti per l'amministrazione interessata e per l'applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri, relative alle imposte di cui al comma 3.
2. Il presente decreto fa salva l'applicazione delle norme di assistenza giudiziaria in materia penale e non pregiudica gli obblighi dello Stato membro ad una cooperazione amministrativa più ampia risultante da accordi bilaterali e multilaterali.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell'amministrazione finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le autorità locali.
4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imposte di cui al comma 3 riscosse all'interno del territorio in cui si applicano i trattati in forza dell'articolo 52 del Trattato sull'Unione europea.
5. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
  - a) ai contributi previdenziali obbligatori dovuti ad uno Stato membro o ad una ripartizione dello stesso o ad organismi di previdenza sociale di diritto pubblico;
  - b) all'imposta sul valore aggiunto, ai dazi doganali o alle accise;
  - c) ai diritti, quali quelli per certificati e altri documenti rilasciati da autorità pubbliche;
  - d) alle tasse di natura contrattuale, quale corrispettivo per pubblici servizi.

[Torna al sommario](#)

## Articolo 2 -

Art. 2 Definizioni (1)

*In vigore dal 23/03/2017*

*Modificato da: Decreto legislativo del 15/03/2017 n. 32 Articolo 1*

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) autorità competente: l'autorità designata dallo Stato membro oppure, ove agisca, per delega, l'ufficio centrale di collegamento;
- b) ufficio centrale di collegamento: l'ufficio che è stato designato quale responsabile principale dei contatti con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa;
- c) servizio di collegamento: qualsiasi ufficio diverso dall'ufficio centrale di collegamento che è stato designato per procedere a scambi diretti di informazioni a norma del presente decreto;
- d) funzionario competente: qualsiasi funzionario che è stato autorizzato a scambiare direttamente informazioni a norma del presente decreto;
- e) autorità richiedente: l'ufficio centrale di collegamento o un servizio di collegamento che formula una richiesta di assistenza a nome dell'autorità competente;
- f) autorità interpellata: l'ufficio centrale di collegamento o un servizio di collegamento che riceve una richiesta di assistenza a nome dell'autorità competente;
- g) indagini amministrative: tutti i controlli, le verifiche e gli interventi eseguiti dagli Stati membri nell'esercizio delle loro funzioni allo scopo di assicurare la corretta applicazione della normativa fiscale;
- h) persona:
  - 1) una persona fisica;
  - 2) una persona giuridica o dove la normativa vigente lo preveda, un'associazione di persone alla quale è riconosciuta la capacità di compiere atti giuridici, ma che è priva di personalità giuridica;
  - 3) qualsiasi altro istituto giuridico di qualunque natura e forma, dotato o meno di personalità giuridica, che possiede o gestisce beni che, compreso il reddito da essi derivato, sono soggetti a una delle imposte di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto;
- h-bis) ruling preventivo transfrontaliero:
  - 1) gli accordi preventivi, diversi da quelli indicati nella lettera h-ter), stipulati ai sensi dell'**articolo 31-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600**;
  - 2) gli accordi preventivi connessi all'utilizzo dei beni immateriali stipulati ai sensi dell'articolo 1, **commi da 37 a 45**, della **legge 23 dicembre 2014, n. 190**, aventi ad oggetto una operazione transfrontaliera;
  - 3) i pareri resi su istanze di interpello presentate ai sensi dell'**articolo 11, comma 1, lettere a) e c), della legge 27 luglio del 2000, n. 212**, aventi ad oggetto l'interpretazione o l'applicazione di norme, anche di origine convenzionale, concernenti il trattamento fiscale di una operazione transfrontaliera;
  - 4) i pareri resi su istanze di interpello presentate ai sensi dell'**articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128**, aventi ad oggetto l'interpretazione o l'applicazione di norme, anche di origine convenzionale, concernenti il trattamento fiscale di una operazione transfrontaliera;
  - 5) i pareri resi su istanze di interpello, presentate ai sensi dell'**articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147**, aventi ad oggetto l'interpretazione o l'applicazione di norme, anche di origine convenzionale, concernenti il trattamento fiscale di una operazione transfrontaliera;
  - 6) ogni altro accordo o parere reso su istanze di interpello con effetti simili alle categorie elencate ai numeri da 1 a 5, presentate ai sensi di una normativa emanata in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto.
- h-ter) accordo preventivo sui prezzi di trasferimento: gli accordi per la preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni di cui all'**articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi** approvato con **decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917**, e gli accordi per

l'applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un'impresa o un ente residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente, stipulati ai sensi dell'**articolo 31-ter, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600**;

h-quater) operazione transfrontaliera: un'operazione o una serie di operazioni in cui, alternativamente:

- 1) non tutte le parti coinvolte nell'operazione o nella serie di operazioni risiedono, a fini fiscali, in Italia;
- 2) una o più delle parti coinvolte nell'operazione o nella serie di operazioni è simultaneamente residente a fini fiscali in Italia e in una o più giurisdizioni;
- 3) una delle parti coinvolte nell'operazione o nella serie di operazioni svolge la propria attività in un'altra giurisdizione tramite una stabile organizzazione e l'operazione o la serie di operazioni fa parte dell'attività o costituisce il complesso delle attività della stabile organizzazione. Un'operazione transfrontaliera o una serie di operazioni transfrontaliere comprendono anche le transazioni poste in essere da una persona giuridica rispetto alle attività che tale persona esercita in un altro Stato membro tramite una stabile organizzazione;
- 4) che ha un impatto transfrontaliero.

h-quinquies) registro centrale sicuro: registro centrale istituito dalla Commissione europea relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale in cui le informazioni comunicate ai sensi dell'**articolo 8-bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/16/UE** sono registrate ai fini dello scambio automatico;

i) con mezzi elettronici: mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

l) rete CCN: la piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione (CCN) e sull'interfaccia comune di sistema (CSI), sviluppata dall'Unione europea per assicurare tutte le trasmissioni con mezzi elettronici tra l'autorità richiedente di uno Stato membro e l'autorità interpellata di un altro Stato membro nel settore della fiscalità.

(1) Ai sensi dell'**art. 4, comma 2 decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 32** le disposizioni contenute nel presente articolo, come modificato dall'**art. 1, comma 1 del citato decreto legislativo n. 32 del 2017**, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017.

[Torna al sommario](#)

## Articolo 3 -

### Art. 3 Organizzazione

*In vigore dal 06/06/2018*

*Modificato da: Decreto legislativo del 18/05/2018 n. 60 Articolo 1*

1. L'autorita' competente per il territorio nazionale e' il Direttore Generale delle Finanze.
2. Il Direttore Generale delle Finanze, con apposito provvedimento, designa l'ufficio centrale di collegamento e i servizi di collegamento ai fini dell'attivita' di cooperazione amministrativa a norma del presente decreto.
3. I servizi di collegamento, ciascuno secondo le competenze stabilite con il provvedimento di cui al comma 2, forniscono all'autorita' richiedente dell'altro Stato membro tutti gli elementi utili per lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa. A tal fine utilizzano i dati e le notizie acquisiti ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605](#), e hanno accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarita' effettiva di persone giuridiche e trust, contenuti in apposita sezione del Registro delle imprese, di cui all'[articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231](#), con le modalita' di cui al comma 2, lettera d), e al comma 4, lettera c), del medesimo articolo. Si avvalgono, ai fini dell'espletamento delle indagini amministrative concernenti le persone interessate dai controlli, dei poteri previsti dal [Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#).
- 3-bis. Ai fini dell'espletamento delle indagini amministrative di cui al comma 3, nell'ambito dell'esercizio dei poteri previsti dal [Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), agli uffici dell'Agenzia delle entrate e del Corpo della Guardia di finanza e' consentito l'accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni acquisiti in assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'[articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231](#), con le modalita' di cui all'articolo 19 del predetto decreto legislativo, e conservati ai sensi dell'articolo 31 con le modalita' di cui all'articolo 32 del medesimo decreto legislativo.
- 3-ter. Nel caso in cui i documenti, i dati e le informazioni di cui al comma 3-bis siano nella disponibilita' dei soggetti di cui all'[articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231](#), diversi da quelli previsti dall'[articolo 4 della legge 18 giugno 2015, n. 95](#), l'Agenzia delle entrate si avvale della Guardia di finanza; a tal fine l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza stipulano apposita convenzione per la definizione dei termini e delle modalita' di esecuzione, nonche' dei livelli dei servizi.
- 3-quater. L'accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni di cui al comma 3-bis e' altresì consentito nello svolgimento dei controlli finalizzati alla verifica del corretto adempimento delle procedure di adeguata verifica ai fini fiscali, previste in attuazione della [legge 18 giugno 2015, n. 95](#).
4. Il servizio di collegamento presso il Dipartimento delle Finanze e' competente allo scambio di informazioni in materia di tributi locali nel rispetto delle norme che disciplinano i singoli tributi.
5. Spetta all'ufficio centrale di collegamento tenere aggiornato l'elenco dei servizi di collegamento e renderlo accessibile agli uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri interessati e alla Commissione europea.
6. Quando un servizio di collegamento riceve una richiesta di cooperazione che rende necessaria un'azione che esula dalla competenza attribuitagli in conformita' alla normativa o alla prassi, trasmette la richiesta all'ufficio centrale di collegamento e ne informa l'autorita' richiedente. In tale caso i termini di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), del presente decreto, iniziano a decorrere il giorno successivo a quello in cui la richiesta di cooperazione e' trasmessa all'ufficio centrale di collegamento.
7. L'ufficio centrale di collegamento e i servizi di collegamento indicati al comma 2 sono ricompresi nell'ambito degli uffici gia' esistenti presso il Dipartimento delle finanze, le Agenzie fiscali e la Guardia di Finanza.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 4 -**

Art. 4 Scambio di informazioni su richiesta

*In vigore dal 01/04/2014*

1. I servizi di collegamento, ciascuno secondo le competenze previste dall'articolo 3, comma 2, forniscono all'autorità richiedente dell'altro Stato membro tutte le informazioni utili di cui sono in possesso o che ottengono a seguito di un'indagine amministrativa.

2. Le richieste di informazioni da rivolgere agli altri Stati membri sono presentate dai servizi di collegamento secondo le competenze previste dall'articolo 3, comma 2.

3. L'autorità interpellata provvede alla raccolta delle informazioni richieste o allo svolgimento dell'indagine amministrativa richiesta procedendo come se agisse per proprio conto o su richiesta di un'altra autorità interna.

[Torna al sommario](#)

## Articolo 5 -

Art. 5 Scambio automatico obbligatorio di informazioni (1)

*In vigore dal 23/03/2017*

*Modificato da: Decreto legislativo del 15/03/2017 n. 32 Articolo 1*

1. I servizi di collegamento, individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente decreto, comunicano agli altri Stati membri, mediante scambio automatico, le informazioni disponibili sui periodi d'imposta dal 1° gennaio 2014 riguardanti i residenti di altri Stati membri e le altre informazioni di cui all'[articolo 8 della direttiva 2011/16/UE](#).

1-bis. I servizi di collegamento di cui al comma 1 scambiano direttamente con gli altri Stati membri le informazioni relative ai ruling preventivi transfrontalieri e agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h-bis) e h-ter) nel rispetto dei termini e delle modalita' indicati all'[articolo 8-bis della direttiva 2011/16/UE](#).

1-ter. In conformita' all'articolo 4, il servizio di collegamento puo' inviare e richiedere informazioni supplementari, compreso il testo integrale del ruling preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento.

1-quater. Il comma 1-bis non si applica qualora un ruling preventivo transfrontaliero riguardi esclusivamente la situazione fiscale di una o piu' persone fisiche.

1-quinquies. Gli accordi preventivi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento conclusi con paesi terzi sono esclusi dall'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni nel caso in cui l'accordo fiscale internazionale, in virtu' del quale e' stato negoziato l'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, non ne consente la divulgazione a terzi. Tali accordi preventivi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento sono oggetto di scambio di informazioni ai sensi dell'[articolo 9 della direttiva 2011/16/UE](#), qualora l'accordo fiscale internazionale, in virtu' del quale e' stato negoziato l'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, ne consente la divulgazione e l'autorita' competente del Paese terzo autorizza la divulgazione delle informazioni. Nel caso in cui gli accordi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento sono esclusi dallo scambio automatico di informazioni a norma del primo periodo, sono scambiate, ai sensi dell'[articolo 8-bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/16/UE](#), le informazioni di cui al paragrafo 6 del medesimo articolo alle quali si fa riferimento nella richiesta che ha portato all'emanazione di detto accordo bilaterale o multilaterale sui prezzi di trasferimento.

1-sexies. Le informazioni che devono essere comunicate ai sensi del comma 1-bis sono trasmesse al registro centrale di cui alla lettera h-quinquies) del comma 1 dell'articolo 2.

(1) Ai sensi dell'[art. 4, comma 2 decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 32](#) le disposizioni contenute nel presente articolo, come modificato dall'[art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 32 del 2017](#), hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 6 -**

Art. 6 Scambio spontaneo di informazioni

*In vigore dal 01/04/2014*

1. I servizi di collegamento individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente decreto, comunicano le informazioni di cui all'articolo 1, comma 1, agli altri Stati membri, nei casi di cui all'**articolo 9 della direttiva 2011/16/UE**.

**[Torna al sommario](#)**

## **Articolo 7 -**

Art. 7 Richieste di notifica amministrativa

*In vigore dal 01/04/2014*

1. Qualora si verificano i presupposti di cui all'**articolo 13, comma 4, della direttiva 2011/16/UE**, su domanda dell'autorità richiedente dell'altro Stato membro, i servizi di collegamento, secondo le competenze previste dall'articolo 3, comma 2, del presente decreto, e in base alle norme di legge in vigore, notificano, anche avvalendosi delle proprie strutture territoriali, al destinatario tutti gli atti e le decisioni delle autorità amministrative prodotti dallo Stato membro in cui ha sede l'Autorità richiedente, concernenti l'applicazione nel suo territorio delle leggi nazionali degli Stati membri, relative alle imposte di cui al comma 3 dell'articolo 1 del presente decreto.

2. I servizi di collegamento informano tempestivamente l'autorità richiedente circa il seguito dato alla domanda di notifica e comunicano la data di notifica del documento al destinatario.

3. Il servizio di collegamento di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto, per le notifiche pervenute dall'autorità richiedente dell'altro Stato membro si avvale degli agenti della riscossione del Gruppo Equitalia S.p.a., che eseguono l'attività di notifica secondo le disposizioni dell'**articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602**.

4. Per le spese di notifica di cui al comma 3 si applicano le previsioni di cui all'**articolo 17, comma 7-ter, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112**. L'attività degli agenti della riscossione è remunerata con un compenso, a carico dell'erario, pari a 12,81 euro per ciascuna notifica effettuata. Tale importo può essere aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Gli importi relativi a ciascun anno sono corrisposti entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di espletamento delle notifiche. Con provvedimento del Direttore generale delle finanze sono stabilite le modalità procedurali per l'affidamento all'agente della riscossione territorialmente competente dell'attività di notifica, nonché per la rendicontazione di tale attività da parte dello stesso agente.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 8 -**

Art. 8 Riscontro

*In vigore dal 01/04/2014*

1. Quando l'autorita' competente fornisce le informazioni a norma degli articoli 4 e 6 del presente decreto, puo' chiedere all'autorita' competente dello Stato membro che ha ricevuto le informazioni di inviare un riscontro in merito. Laddove e' richiesto un riscontro, l'autorita' competente che ha ricevuto le informazioni lo invia, fatte salve le norme sulla riservatezza in materia fiscale e la protezione dei dati applicabili nel suo Stato membro, all'autorita' competente che ha trasmesso le informazioni prima possibile e, comunque, entro tre mesi dal momento in cui sono noti i risultati dell'uso delle informazioni richieste.

2. L'autorita' competente invia una volta all'anno agli altri Stati membri interessati un riscontro dello scambio automatico di informazioni di cui all'articolo 5 del presente decreto, in conformita' alle modalita' pratiche convenute bilateralmente.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 9 -**

Art. 9 Disposizioni varie

*In vigore dal 01/04/2014*

1. Le richieste di assistenza di cui al presente decreto e qualsiasi altra comunicazione, sono inviate per via elettronica, per quanto possibile, utilizzando i formulari ed i formati elettronici tipo adottati dalla Commissione europea.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le informazioni e la documentazione ottenute tramite la presenza negli Uffici dell'Amministrazione finanziaria nazionale di funzionari autorizzati dell'altro Stato membro.
3. I funzionari, autorizzati dallo Stato membro richiedente, presenti negli uffici in cui esercita le rispettive funzioni l'autorità interpellata e durante le indagini amministrative devono essere in grado di produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto in cui siano indicate la loro identità e la loro qualifica ufficiale.
4. Il Dipartimento delle finanze comunica annualmente alla Commissione europea tutte le informazioni pertinenti necessarie per valutare l'efficacia della cooperazione amministrativa, nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 10 -**

Art. 10 Utilizzo delle informazioni

*In vigore dal 01/04/2014*

1. Le informazioni e i documenti scambiati ai sensi del presente decreto possono essere trasmessi ad un altro Stato membro o ad un Paese terzo nell'osservanza dei limiti ed alle condizioni di cui ai Capi IV, condizioni che disciplinano la cooperazione amministrativa, e VI, relazioni con i Paesi terzi, della [direttiva 2011/16/UE](#).

[Torna al sommario](#)

## Articolo 11 -

Art. 11 Modifiche normative

*In vigore dal 01/04/2014*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31-bis, primo comma, le parole: "sul reddito e sul patrimonio" sono sostituite dalle seguenti: "di qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell'amministrazione finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le autorità locali";

b) all'articolo 31-bis, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "In sede di assistenza e cooperazione nello scambio di informazioni l'amministrazione finanziaria opera nel rispetto dei termini indicati agli articoli 7, 8 e 10 della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del Consiglio, che ha abrogato la direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977.";

c) all'articolo 31-bis, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Le informazioni sono trattate e tenute segrete con i limiti e le modalità previsti dal CAPO IV, condizioni che disciplinano la cooperazione amministrativa, e VI, relazioni con i Paesi terzi, della direttiva 2011/16/UE.";

d) all'articolo 31-bis, dopo il quinto comma è inserito il seguente: "In sede di assistenza e cooperazione per lo scambio di informazioni, la presenza negli uffici amministrativi e la partecipazione alle indagini amministrative di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri dell'Unione europea, è disciplinata dall'articolo 11 della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del Consiglio. Alla presenza dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria, che esercitano il coordinamento delle indagini amministrative, i funzionari esteri possono interrogare i soggetti sottoposti al controllo ed esaminare la relativa documentazione, a condizione di reciprocità e previo accordo tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata. I funzionari dell'Amministrazione finanziaria utilizzano direttamente le informazioni scambiate durante le indagini svolte all'estero.";

e) all'articolo 60-bis, primo comma, le parole: "sulle imposte indicate nell'articolo 1 della direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, modificata dalle direttive 2003/93/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, e 2004/56/CE del Consiglio, del 21 aprile 2004" sono sostituite dalle seguenti: "sulle imposte indicate nell'articolo 2 della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del Consiglio, che ha abrogato la direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977";

f) all'articolo 60-bis, secondo comma, le parole: "sulle imposte indicate nell'articolo 1 della direttiva 77/799/CEE" sono sostituite dalle seguenti: "sulle imposte indicate nell'articolo 2 della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del Consiglio, che ha abrogato la direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977";

g) all'articolo 60-bis, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "L'amministrazione finanziaria può notificare un documento, secondo le modalità di cui all'articolo 60, direttamente ad una persona nel territorio di un altro Stato membro.".

2. I servizi di collegamento non hanno l'obbligo di effettuare indagini o di comunicare informazioni, qualora condurre tali indagini o raccogliere le informazioni richieste per fini propri non sia consentito dall'ordinamento.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 12 -**

Art. 12 Disposizioni finanziarie

*In vigore dal 01/04/2014*

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[Torna al sommario](#)

